

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, BIONDI

Presentata il 26 maggio 1988

**Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione di testi unici in materia penale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il persistere e l'espandersi del fenomeno della cosiddetta « elefantiasi » legislativa hanno comportato l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, da parte non solo del comune cittadino, ma anche dell'addetto ai lavori, di rinvenire la disposizione normativa applicabile nel caso concreto.

Una miriade di leggi, con la conseguenza naturale di una estrema frammentarietà delle disposizioni normative, anche e soprattutto per il crescente ricorso alle cosiddette « norme intrusive », non può non imporre al legislatore una seria riflessione circa le modalità più opportune per garantire una reale fruibilità del prodotto del legislatore stesso.

Il dovere del cittadino di informarsi sulle norme giuridiche che regolano determinati aspetti della vita associata è rinvenibile in una serie di disposizioni

costituzionali: per esempio, si può fare riferimento agli articoli 2 (laddove si richiede « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »), 54 (il quale afferma il dovere per i cittadini di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica) e 73, terzo comma (che, nell'affermare il principio della pubblicazione obbligatoria delle leggi, implicitamente sottolinea il dovere del cittadino di attivarsi per la loro conoscenza), della Costituzione.

Tuttavia, proprio l'esistenza di tale dovere impone al legislatore il compito di facilitarne l'adempimento in vista dell'obiettivo — insito in ogni ordinamento giuridico — di consentire la sicurezza giuridica tramite la certezza del diritto ed il ricorso da parte dei consociati a libere scelte nell'ambito dei comportamenti leciti.

È quindi ormai indispensabile procedere ad una vera e propria opera di « bonifica » legislativa, che consenta una più stretta colleganza tra norme e destinatari, senza il ricorso a mediazioni di secondo o di terzo grado.

Il campo in cui tale esigenza è più avvertita è rappresentato proprio dalla legislazione penale: in primo luogo, i principi della riserva di legge statale, della tassatività e della irretroattività della legge penale non possono essere rispettati solo da un punto di vista formalistico, ma debbono essere intesi anche nel senso di una « sostanziale » riferibilità, quanto meno virtuale, della legge penale ai soggetti cui la norma penale è destinata; riferibilità che presuppone l'oggettiva possibilità di venire a conoscenza della norma penale stessa. Del resto lo stesso articolo 27 della Costituzione, stabilendo da un lato la personalità della responsabilità penale (primo comma) e dall'altro la tendenza delle pene alla rieducazione del condannato (terzo comma) — e quindi, la pena avrà senso solo se vi è la necessità di rieducare un soggetto, il cui comportamento deve essere conseguentemente « rimproverabile »; rimproverabilità che non può certo dirsi sussistente in assenza della possibilità di conoscere l'illiceità del comportamento seguito —, prescrive al

legislatore una redazione organica e facilmente accessibile della legislazione penale.

Non a caso la recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza 24 marzo 1988, n. 364) ha attenuato il rigore dell'articolo 5 del codice penale, relativo al principio *ignorantia legis non excusat*, avendo riformulato il testo dell'articolo 5 del codice penale nel seguente modo: « l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile », tramite una dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale.

Proprio al fine di dare un pronto e preciso seguito alla richiamata giurisprudenza costituzionale — la quale ha altresì denunciato il caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, determinato dall'incertezza della legge penale — con il presente progetto di legge si propone che il Parlamento conferisca al Governo una delega legislativa, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, al fine di raccogliere in maniera organica e coordinata in un testo unico tutte le disposizioni penali, attualmente disperse in maniera frammentaria in una molteplicità di leggi, spesso non facilmente individuabili in relazione alla fattispecie concreta disciplinata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più testi unici concernenti le norme legislative vigenti contenenti disposizioni penali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento delle diverse norme e per la raccolta delle medesime secondo categorie organiche ed omogenee.